

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE/DEI DELEGATE/I AL  
XIII° CONGRESSO REGIONALE FILCA CISL  
DI LOMBARDIA**

**ART. 1**

Il Congresso Regionale della FILCA CISL di LOMBARDIA si svolgerà nel periodo dal 20 al 21 gennaio 2022 in Bergamo.

Le Federazioni Territoriali eleggono, nei propri Congressi, le/i delegate/i al Congresso Regionale.

**ART. 2**

Nei Congressi regionali i componenti di provenienza SAS, RSA, Rappresentanze Locali Sindacali e eletti nelle liste FILCA CISL delle RSU dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per il Congresso nazionale e non meno del 30% degli eletti.

Nei Congressi regionali, i componenti di provenienza SAS, RSA, Rappresentanze Locali Sindacali e eletti nelle liste FILCA CISL delle RSU dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per i Congressi regionali USR/USI e non meno del 40% degli eletti.

**Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.**

I Regolamenti congressuali, a tutti i livelli, dovranno prevedere nella composizione delle liste un'adeguata presenza di lavoratrici/lavoratori immigrate/i e/o di seconda generazione, al fine di realizzare una percentuale non inferiore al 5% di presenze in tutti i Consigli Generali.

La Federazione, al fine di realizzare negli organismi un'effettiva presenza di giovani under 35, stabilisce una presenza di giovani delegate/i under 35 nel Consiglio Generale (eletti/designati/diritto), nella percentuale non inferiore al 10%.

In applicazione dell'art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale, i Regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, fisseranno una percentuale di rappresentanza di genere da inserire nelle liste, tra il 20 e il 30%, tenendo conto della composizione associativa nelle rispettive realtà. La stessa percentuale dovrà essere rispettata anche tra le/gli elette/i.

La FILCA CISL a tutti i livelli, in considerazione della peculiare composizione della base associativa, stabilisce la percentuale del 20% che riguarderà sia la

rappresentanza di genere, sia le lavoratrici/lavoratori immigrate/i e/o di seconda generazione, sia i giovani under 35.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore rispetto a quello prescritto, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria delle/dei prime/i non elette/i nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo delle/dei elette/i.

### **ART. 3**

Le fasi congressuali della struttura regionale dovranno svolgersi sulla base del percorso indicato nel presente articolo:

- a) Congresso della Federazione regionale per eleggere le/i delegate/i al Congresso regionale delle USR/USI;
- b) Congresso della Federazione regionale (FSR) per eleggere le/i delegate/i al Congresso della Federazione Nazionale ;

Il numero delle/dei delegate/i è determinato secondo il quoziente di rappresentatività previsto dai Regolamenti congressuali.

### **ART. 4**

I Congressi delle Federazioni Regionali dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2022.

### **ART. 5**

Le/i delegate/i delle Federazioni Regionali/Regionalizzati/Interregionalizzati di categoria hanno una rappresentatività pari al 100% della media delle/degli iscritte/i nel quadriennio 2017-2020.

### **ART. 6**

In ogni fase congressuale hanno diritto al voto soltanto le/gli iscritte/i alla FILCA CISL in regola con i contributi ed in possesso della tessera federale alla data del 31.12.2021.

La Segreteria Confederale, dopo la convalida dei dati di chiusura del tesseramento, comunicherà a tutte le strutture, il numero delle/degli iscritte/i sulla base del quale si svolgeranno i rispettivi Congressi.

### **ART. 7**

Il quoziente di rappresentatività per il Congresso Federale è stabilito sulla base di una/un delegata/o ogni 400 iscritte/i o frazione.

Le frazioni fino a 199 sono arrotondate a 0 (zero), quelle da 200 in su sono arrotondate a 1 (uno).

## **ART. 8**

L'ordine del giorno del Congresso deve comprendere i seguenti punti:

- 1) elezione della Presidenza e dell'Ufficio di Segreteria;
- 2) elezione delle Commissioni e dei rispettivi Presidenti:
  - a) Commissione per il Regolamento;
  - b) Verifica Poteri;
  - c) Statuto;
  - d) Elettorale;
  - e) Mozioni;
- 3) elezione dei Questori e degli Scrutatori;
- 4) relazione della Segreteria;
- 5) elezione delle/dei delegate/i al Congresso Regionale USR e Congresso nazionale Federale;
- 6) elezione degli organi;
- 7) relazione del Collegio dei sindaci revisori.

## **ART. 9**

Le/I delegate/i impossibilitate/i a partecipare al Congresso, possono trasferire la propria delega ad altra/o delegata/o; non possono però essere cumulate più di due deleghe compresa la propria.

Non è ammesso il trasferimento di delega per le Assemblee congressuali di luogo di lavoro, di Rappresentanza Locale Sindacale in quanto è prevista la partecipazione diretta delle/degli iscritte/i.

## **ART. 10**

L'elezione delle/dei delegate/i, in ogni istanza congressuale, si svolge a scrutinio segreto con una o più liste e con diritto di scelta tra le/i candidate/i delle varie liste.

Non può essere candidata/o per l'elezione a delegata/o al Congresso Federale colei/colui che è già stata/o eletta/o delegata/o da altro Congresso di categoria.

La candidatura, in ogni istanza congressuale, deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidata/o può far parte di una sola lista.

Le/I candidate/i non possono firmare la presentazione di liste. Ogni presentatore non può firmare più di una lista.

Le liste, per essere valide, dovranno essere firmate da almeno 1/10 delle/dei delegate/i aventi diritto al voto.

Ogni lista, in ogni istanza congressuale, non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.

Per l'elezione dei Consigli Generali/Direttivi a tutti i livelli, nel caso di lista unica il numero delle/dei candidate/i, dovrà essere superiore o pari al 20% delle/degli eleggibili.

Nel caso di lista unica per l'elezione delle/dei delegate/i all'istanza congressuale superiore, tale maggiorazione non è necessaria.

Per l'elezione dei Consigli Generali/Direttivi a tutti i livelli, nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una maggiorazione superiore o pari al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.

La maggiorazione, in ciascuna lista, non è necessaria per l'elezione delle/ dei delegate/i alle istanze congressuali superiori.

Le liste che non rispettano i limiti previsti sono nulle.

La Commissione elettorale, per le operazioni di votazione, raccoglie in un'unica scheda le varie liste.

Ogni elettrici/elettore potrà votare non più dei 2/3 e non meno di 1/3 degli eleggibili, pena la nullità della scheda.

Risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia, indicate dall'art. 2 del presente Regolamento, per la presenza di genere, delegate/i immigrate/i e/o di seconda generazione, nonché di giovani delegate/i under 35.

## **ART. 11**

Le/I consigliere/i rappresentanti delle Federazioni Regionali nel Consiglio Generale Nazionale e nel Consiglio Generale USR sono elette/i (designati/e) dal rispettivo Consiglio Generale.

Tali elezioni devono svolgersi prima del Congresso Nazionale Federale e della USR/USI.

### **ART. 12**

Le/I componenti il Collegio dei sindaci Federale sono elette/i dalle/dai delegate/i a livello Congressuale Regionale. Il Presidente, che sarà nominato dal Consiglio Generale, dovrà possedere requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

### **ART. 13**

Al fine di verificare la corrispondenza ai principi statutari e regolamentari la Federazione Regionale invierà i rispettivi regolamenti congressuali alla Segreteria USR.

### **ART. 14**

Le norme del presente Regolamento potranno essere oggetto di eventuali integrazioni che verranno adottate dalla Confederazione solo ed esclusivamente con riferimento alla necessità di disciplinare condizioni di emergenza dettate dall'epidemia da Covid-19.